



FIN+A Vita

Assicurazione Temporanea per il Caso Morte
a Capitale Decrescente a Premio Annuo Costante.

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- Nota Informativa
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario
- Informativa sulla Privacy e sulle Tecniche di Comunicazione a Distanza
- Modulo di Proposta-Certificato

Aviva S.p.A.
Gruppo Aviva

Deve essere consegnato al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione della Proposta-Certificato.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.

SOMMARIO

1. NOTA INFORMATIVA	pag.	3
2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI:	pag.	12
2.1 CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO	pag.	19
2.2 ALLEGATO A: ELENCO DELLE PROFESSIONI E DEGLI SPORT AMATORIALI E/O PROFESSIONALI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO	pag.	22
3. GLOSSARIO	pag.	24
4. INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA	pag.	26
5. MODULO DI PROPOSTA-CERTIFICATO	pag.	29

1. NOTA INFORMATIVA

FIN+A (TARIFFA T3VS)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota informativa si articola in quattro sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SUL REGIME FISCALE
- D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

A. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

Aviva S.p.A., Compagnia del Gruppo AVIVA, ha sede legale e direzione generale in Viale Abruzzi n. 94 – 20131 Milano – Italia.

Numero di telefono: 02/27751 – sito internet: www.avivaitalia.it.

Indirizzo di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: assunzione_vita@avivaitalia.it
- per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@avivaitalia.it

Aviva S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale N. 18240 del 28/7/1989 (Gazzetta Ufficiale nr. 186 del 10/8/1989).

La Società di Revisione è Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede in Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano.

2. CONFLITTO DI INTERESSI

Aviva S.p.A., Società che commercializza il presente Contratto, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale della Società ed è partecipata da Aviva Italia S.p.A. (1 per cento) e da UniCredit Banca S.p.A.. (49 per cento).

Aviva S.p.A. fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc.

Il prodotto viene distribuito da Global Assicurazioni S.p.A. indipendente dal Gruppo Aviva; pertanto non esiste conflitto di interessi.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Le prestazioni assicurative indicate di seguito, sono operanti per tutta la durata del Contratto.

La durata del Contratto, è il periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza del Contratto e la data di scadenza, durante il quale è operante la garanzia ed ha validità il Contratto.

Il presente Contratto è stato predisposto per durate comprese tra 1 e 20 anni.

Per i mutui/prestiti personali di nuova emissione: la durata contrattuale coincide con la durata del mutuo/prestito personale espressa in anni interi.

Qualora la durata del mutuo/prestito personale non sia in anni interi, la durata contrattuale coincide con la durata del mutuo/prestito personale espressa in anni interi.

Per i mutui/prestiti personali già in corso: la durata contrattuale coincide con la durata residua del mutuo/prestito personale espressa in anni interi calcolata dalla data di decorrenza alla ricorrenza annua che coincide o precede la data di scadenza del mutuo/prestito personale.

La Società a fronte del versamento di premi annui costanti si impegna a corrispondere una prestazione in caso di decesso del Contraente/Assicurato nel corso della durata contrattuale.

I premi versati vengono utilizzati dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal Contratto (rischio di mortalità).

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Nel caso in cui il decesso del Contraente/Assicurato si verifichi nel corso della durata contrattuale, la Società liquida immediatamente alla Banca, quale Beneficiaria irrevocabile del Contratto, il capitale assicurato pari al debito residuo rimasto da ammortizzare all'epoca del decesso del Contraente/Assicurato.

Il capitale assicurato - pari alla somma delle quote capitale, calcolate dalla data di decesso del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale - verrà corrisposto previa comunicazione documentata della Banca, dell'importo del debito residuo alla data di decesso del Contraente/Assicurato.

Nel caso in cui l'importo del capitale assicurato iniziale sia inferiore all'importo del mutuo/prestito personale richiesto - in caso di nuovo mutuo/prestito personale - o all'importo del debito residuo - in caso di mutui/prestiti personali preesistenti - la Società liquiderà, in caso di decesso del Contraente/Assicurato, un capitale assicurato proporzionale al debito residuo rimasto da ammortizzare all'epoca del decesso del Contraente/Assicurato.

La Società non pagherà:

- eventuali rate di mutuo/prestito personale insolute scadute prima della data di decesso del Contraente/Assicurato;
- gli interessi calcolati dalla data dell'ultimo pagamento della rata del mutuo/prestito personale antecedente la morte del Contraente/Assicurato alla data di decesso del Contraente/Assicurato.

Nel caso in cui il mutuo/prestito personale sia stato anticipatamente estinto il Contraente/Assicurato potrà scegliere tra mantenere in vigore il Contratto o annullare il Contratto alla data di estinzione del mutuo/prestito personale come previsto al punto 8. "ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO/PRESTITO PERSONALE".

Nel caso in cui, alla data di scadenza del Contratto, il Contraente/Assicurato sia in vita, il Contratto si intenderà estinto ed i premi versati dal Contraente/Assicurato resteranno acquisiti dalla Società.

È escluso dalla Garanzia soltanto il decesso del Contraente/Assicurato causato da:

- **dolo del Contraente/Assicurato o dei Beneficiari;**
- **partecipazione attiva del Contraente/Assicurato a delitti dolosi;**
- **partecipazione attiva del Contraente/Assicurato a fatti di guerra**, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente/Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- **incidente di volo**, se il Contraente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- **suicidio**, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del Contratto, trascorso questo periodo, se avviene entro i primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del Contratto;
- **stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;**
- **esercizio di una delle professioni, sport amatoriali e/o professionali di cui al punto 2.2 "ALLEGATO A" delle Condizioni di Assicurazione.**

In questi casi la Società corrisponde solo l'importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso.

PER AIDS

Rimane inoltre convenuto, che qualora il decesso del Contraente/Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

In questo caso la Società corrisponde solo l'importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso.

Il Contraente/Assicurato dovrà leggere attentamente le raccomandazioni e avvertenze contenute nella Proposta-Certificato relative alla compilazione del Questionario Sanitario.

4. PREMIO ANNUO COSTANTE

Il Contraente/Assicurato, corrisponde, per la durata contrattuale prescelta, premi annui di importo costante. I premi devono essere versati in un'unica soluzione annuale.

La prima annualità di premio deve essere corrisposta al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, mentre le successive annualità di premio devono essere pagate alle successive ricorrenze.

Nella Proposta-Certificato viene indicato l'importo del premio annuo costante da corrispondere. Il premio annuo è calcolato in annualità anticipate e deve essere corrisposto per tutta la durata contrattuale in caso contrario il Contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società.

Il premio annuo costante è determinato in base:

- all'importo del capitale assicurato: pari al mutuo/prestito personale richiesto – in caso di nuovo mutuo/prestito personale – o all'importo del debito residuo – in caso di mutui/prestiti personali preesistenti -;
- alla durata contrattuale;
- all'età del Contraente/Assicurato al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato;
- al sesso del Contraente/Assicurato;
- all'attività professionale del Contraente/Assicurato;
- allo stato di salute del Contraente/Assicurato.

È possibile effettuare il pagamento dei premi utilizzando esclusivamente la procedura di addebito sul conto corrente bancario del Contraente/Assicurato.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio annuo costante, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito. Al fine di non ostacolare la prosecuzione del rapporto assicurativo in caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente/Assicurato, la Società indica al Contraente/Assicurato possibili diverse modalità di pagamento del premio, quali ad esempio nuova delega RID o bonifico bancario.

TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI

Gli importi indicati non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad esempio alla professione ed allo stato di salute del Contraente/Assicurato, che possono essere effettuate dalla Società solo dopo che il Contraente/Assicurato abbia reso le necessarie informazioni e compilato l'eventuale questionario sanitario (o, nei casi previsti, si sia assoggettato a visita medica).

IMPORTI DI PREMIO

Capitale Assicurato: € 50.000,00 **Sesso: Femminile**

ETÀ	DURATA (ANNI)			
	5	10	15	20
30	50,50	54,00	59,50	68,00
35	57,50	60,50	70,50	87,50
40	65,00	76,00	97,00	128,00
45	94,50	118,00	155,00	210,00
50	160,00	196,50	261,50	354,00

Capitale Assicurato: € 50.000,00

Sesso: Maschile

ETÀ	DURATA (ANNI)			
	5	10	15	20
30	56,50	58,50	65,50	78,50
35	60,00	67,00	83,50	108,00
40	79,00	97,00	127,00	171,00
45	129,00	159,50	211,50	287,00
50	211,00	267,00	357,50	480,00

Capitale Assicurato: € 100.000,00

Sesso: Femminile

ETÀ	DURATA (ANNI)			
	5	10	15	20
30	101,00	108,00	119,00	136,00
35	115,00	121,00	141,00	175,00
40	130,00	152,00	194,00	256,00
45	189,00	236,00	310,00	420,00
50	320,00	393,00	523,00	708,00

Capitale Assicurato: € 100.000,00

Sesso: Maschile

ETÀ	DURATA (ANNI)			
	5	10	15	20
30	113,00	117,00	131,00	157,00
35	120,00	134,00	167,00	216,00
40	158,00	194,00	254,00	342,00
45	258,00	319,00	423,00	574,00
50	422,00	534,00	715,00	960,00

Capitale Assicurato: € 200.000,00

Sesso: Femminile

ETÀ	DURATA (ANNI)			
	5	10	15	20
30	202,00	216,00	238,00	272,00
35	230,00	242,00	282,00	350,00
40	260,00	304,00	388,00	512,00
45	378,00	472,00	620,00	840,00
50	640,00	786,00	1046,00	1416,00

Capitale Assicurato: € 200.000,00

Sesso: Maschile

ETÀ	DURATA (ANNI)			
	5	10	15	20
30	226,00	234,00	262,00	314,00
35	240,00	268,00	334,00	432,00
40	316,00	388,00	508,00	684,00
45	516,00	638,00	846,00	1148,00
50	844,00	1068,00	1430,00	1920,00

C. INFORMAZIONI SUL REGIME FISCALE

5. REGIME FISCALE

5.1 IMPOSTE SUI PREMI

I premi di Assicurazione sulla Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.

5.2 DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI

Le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente/Assicurato.

Ai sensi del D. Lgs. n. 47 del 18/02/00, relativamente ad ogni periodo di imposta (normalmente coincidente con l'anno solare), a fronte dei premi relativi alle Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte, versati in tale periodo, è attualmente consentita una detrazione di imposta del 19% dei premi versati fino ad un importo massimo di Euro 245,32, corrispondente ad un'aliquota fiscale del 19%, applicata all'importo massimo di Euro 1.291,14.

Vi precisiamo che al raggiungimento del limite massimo di detrazione concorrono:

- eventuali altre polizze Temporanee Caso Morte stipulate dopo il 31.12.2000;
- eventuali polizze che garantiscono il rischio di morte da infortunio, di invalidità permanente da infortunio o da malattia superiore al 5%, di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, stipulate dopo il 31.12.2000;
- eventuali altre polizze in forma Mista stipulate dopo il 31.12.2000 solo per la quota corrispondente al rischio di morte;
- eventuali polizze Vita/Infortuni stipulate entro il 31.12.2000 e sulle quali il Contraente/Assicurato prosegue il pagamento dei premi nel medesimo periodo di imposta.

5.3 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa le somme corrisposte in dipendenza del Contratto in caso di decesso del Contraente/Assicurato, sono esenti da IRPEF.

5.4 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'Art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso del Contraente/Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

In particolare, relativamente al presente Contratto, il Beneficiario è in modo irrevocabile la Banca per la parte del Contratto che garantisce la copertura del debito residuo.

5.5 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art.1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

6. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

6.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente/Assicurato ha sottoscritto la Proposta-Certificato ed ha versato il primo premio annuo costante.

6.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 6.3 “EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA”, le prestazioni decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

La Società invia al Contraente/Assicurato una Lettera Contrattuale di Conferma, nella quale viene indicata la data di decorrenza del Contratto come conferma dell'entrata in vigore dello stesso.

6.3 EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa e di conseguenza l'emissione della Lettera Contrattuale di Conferma - che definisce l'accettazione del Contratto da parte della Società ed in cui viene indicata la data di decorrenza - sono in ogni caso subordinate:

- alla sottoscrizione della “DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO”, presente nella Proposta-Certificato;
- ovvero
- alla sottoscrizione dell'eventuale Questionario Sanitario e/o all'accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato e/o alle dichiarazioni relative alle attività professionali, extraprofessionali e sportive nei termini previsti al punto 2.1 “CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO” delle Condizioni di Assicurazione. In tali casi l'emissione del Contratto è riservata alla Direzione della Società ed il pagamento del primo premio annuo costante verrà effettuato qualora la Società abbia comunicato l'accettazione del rischio.

Nel caso in cui dalla documentazione emergano fattori di rischio di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

– rifiutare l'assunzione del rischio

ovvero

– stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi.

La Società comunicherà al Soggetto Incaricato gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia interessato ad includere nella Garanzia le professioni e gli sport amatoriali e/o professionali di cui al punto 2.2 “ALLEGATO A” delle Condizioni di Assicurazione la Società si riserva di valutare il rischio derivante dall'esercizio di tali attività professionali e sport amatoriali e/o professionali solo dietro compilazione del “Questionario Sanitario” e degli appositi questionari specifici sulle attività svolte.

6.4 SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto può essere stipulato se il Contraente/Assicurato, alla data di decorrenza del Contratto, non ha un'età inferiore a 18 anni e non superiore a 74, mentre alla data di scadenza del Contratto l'età non potrà essere superiore a 75 anni.

6.5 CAPITALE ASSICURATO

L'importo del capitale assicurato iniziale, nel caso in cui il mutuo/prestito personale sia intestato ad una sola persona deve coincidere:

- con l'importo del mutuo/prestito personale richiesto alla Banca - in caso di nuovo mutuo/prestito personale -;
- con l'importo del debito residuo alla data di sottoscrizione della Proposta-Certificato - in caso di mutui/prestiti personali preesistenti -.

Nel caso in cui il mutuo/prestito personale sia intestato a più persone ogni cointestatario potrà sottoscrivere un Contratto che prevede un capitale iniziale assicurato pari alla propria quota di mutuo/prestito personale. Nel caso in cui il mutuo/prestito personale sia già in corso verrà preso in considerazione solo il debito residuo del mutuo/prestito personale.

Ciascun cointestatario dovrà sottoscrivere una Proposta-Certificato.

6.6 CONTRAENTE/ASSICURATO

Il Contraente/Assicurato è la persona - che coincide con il Cliente, che ha ottenuto la concessione di un mutuo/prestito personale da parte della Banca - sulla cui vita è stipulata l'Assicurazione Temporanea. Il premio annuo costante è calcolato anche sulla base della sua età e sesso.

Dalla data di decorrenza del Contratto al termine del Contratto, il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta-Certificato:

1. diventa Contraente/Assicurato del Contratto;

-
2. diventa titolare a tutti gli effetti del Contratto;
 3. si impegna a pagare i premi annui costanti - o le rate di premio - alla data di conclusione del Contratto ed a tutte le ricorrenze successive.

6.7 BENEFICIARI

La Banca è la Beneficiaria irrevocabile in caso di decesso del Contraente/Assicurato nel corso della durata contrattuale, alla quale viene liquidato dalla Società il debito residuo calcolato alla data di decesso del Contraente/Assicurato.

Nel caso in cui il mutuo/prestito personale sia stato estinto anticipatamente come disciplinato dal punto 8 “ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO/PRESTITO PERSONALE”, ed il Contraente/Assicurato opti per mantenere in vigore il Contratto, il Contraente/Assicurato comunicherà alla Società, per il tramite del Soggetto Incaricato, il nuovo Beneficiario del Contratto.

7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:

- in caso di esercizio del diritto di recesso;
- in caso di decesso del Contraente/Assicurato;
- in caso di sospensione del pagamento dei premi;
- in caso di anticipata estinzione del mutuo/prestito personale (solo se il Contraente/Assicurato decide di annullare il Contratto);
- alla scadenza del Contratto.

8. ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO/PRESTITO PERSONALE

Nel caso di anticipata estinzione del mutuo/prestito personale, o di cessione del Contratto di mutuo il Contraente/Assicurato potrà scegliere tra:

- mantenere in vigore il Contratto e nel caso di decesso del Contraente/Assicurato il capitale assicurato verrà liquidato ai Beneficiari indicati dallo stesso;

ovvero

- annullare il Contratto dalla data di estinzione del mutuo/prestito personale sospendendo quindi il pagamento dei premi annui.

In nessun caso la Società restituirà una parte dei premi pagati.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato opti per mantenere in vigore il Contratto dovranno essere inviati alla Società, per il tramite del Soggetto Incaricato, i seguenti documenti:

- la Banca dovrà inviare la comunicazione dell'anticipata estinzione del mutuo/prestito personale;
- la Banca ed il Contraente/Assicurato dovranno fornire una dichiarazione sottoscritta da entrambi, rispettivamente di rinuncia al Beneficio irrevocabile e di accettazione della rinuncia;
- la Banca ed il Contraente/Assicurato dovranno inviare la comunicazione, indicante il/i nuovo/i Beneficiario/i.

9. RISCATTO, RIDUZIONE E PRESTITI

La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto e di riduzione del Contratto e non prevede la concessione di prestiti.

10. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto.

Il recesso libera il Contraente/Assicurato e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto all'origine.

Il Contraente/Assicurato per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi al Soggetto Incaricato ovvero inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – alla Società al seguente indirizzo:

*Aviva S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano.*

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente/Assicurato il premio da questi corrisposto.

11. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

11.1 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per un maggior dettaglio sulla documentazione da consegnare alla Società, necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento ed a individuare gli aventi diritto, si rimanda allo specifico Art. 17 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" delle Condizioni di Assicurazione.

11.2 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

12. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/05) al Contratto si applica la legge italiana.

13. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

14. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

*Aviva S.p.A.
Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano
telefax 02 2775 245
reclami_vita@avivaitalia.it.*

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi:

*ISVAP
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale 21- 00187 Roma
telefono 06.42.133.1,*

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

15. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente/Assicurato qualunque variazione della sua denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni nelle informazioni contenute nella Nota Informativa a seguito di modifiche nella normativa applicabile al Contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente al Contraente/Assicurato ogni necessaria precisazione.

16. COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO ALLA SOCIETÀ

Il Contraente in base art. 1926 del Codice Civile dovrà comunicare alla Società eventuali cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato eventualmente intervenuti in corso di contratto.

Le comunicazioni del Contraente/Assicurato possono essere fatte pervenire oltre che direttamente alla Società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a AVIVA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano (Italia), anche al Soggetto Incaricato presso cui è appoggiato il Contratto.

* * * * *

Aviva S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
CESARE BRUGOLA



2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

FIN+A (TARIFFA T3VS)

ART. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Convenzione Assicurativa, dalle Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta-Certificato, dall'eventuale Questionario Sanitario, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto firmate dalla Società stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili.

ART. 2 CONFLITTO DI INTERESSI

Aviva S.p.A., Società che commercializza il presente Contratto, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale della Società ed è partecipata da Aviva Italia S.p.A. (1 per cento) e da UniCredit Banca S.p.A.. (49 per cento).

Aviva S.p.A. fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc.

Il prodotto viene distribuito da Global Assicurazioni S.p.A. indipendente dal Gruppo Aviva; pertanto non esiste conflitto di interessi.

ART. 3 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso del Contraente/Assicurato nel corso della durata contrattuale – qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato stesso e **con le limitazioni previste all'Art. 9 "RISCHIO DI MORTE" che segue** – la Aviva S.p.A., di seguito definita Società, garantisce, alla Banca, quale Beneficiaria irrevocabile del Contratto, il capitale assicurato pari al debito residuo rimasto da ammortizzare calcolato al momento del decesso del Contraente/Assicurato.

Il capitale assicurato - pari alla somma delle quote capitale, calcolate dalla data di decesso del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale – verrà corrisposto previa comunicazione documentata della Banca, dell'importo del debito residuo alla data di decesso del Contraente/Assicurato.

Nel caso in cui l'importo del capitale assicurato iniziale sia inferiore all'importo del mutuo/prestito personale richiesto – in caso di nuovo mutuo/prestito personale – o all'importo del debito residuo – in caso di mutui/prestiti personali preesistenti - la Società liquiderà, in caso di decesso del Contraente/Assicurato, un capitale assicurato proporzionale al debito residuo rimasto da ammortizzare all'epoca del decesso del Contraente/Assicurato.

La Società non pagherà:

- eventuali rate di mutuo/prestito personale insolte scadute prima della data di decesso del Contraente/Assicurato;
- gli interessi calcolati dalla data dell'ultimo pagamento della rata del mutuo/prestito personale antecedente la morte del Contraente/Assicurato alla data di decesso dello stesso.

In caso di sopravvivenza del Contraente/Assicurato alla data di scadenza del Contratto, questo si intenderà estinto ed i premi annui costanti pagati resteranno acquisiti dalla Società.

ART. 4 CONTRAENTE/ASSICURATO

Il Contraente/Assicurato è la persona – che coincide con il Cliente, che ha ottenuto la concessione di un mutuo/prestito personale da parte della Banca - sulla cui vita è stipulata l'Assicurazione Temporanea. Il premio annuo costante è calcolato anche sulla base della sua età e sesso.

Dalla data di decorrenza del Contratto al termine del Contratto, il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta-Certificato:

1. diventa Contraente/Assicurato del Contratto;
2. diventa titolare a tutti gli effetti del Contratto;

-
3. si impegna a pagare i premi annui costanti - o le rate di premio - alla data di conclusione del Contratto ed a tutte le ricorrenze successive.

Nel caso in cui il mutuo/prestito personale sia intestato a più persone ogni cointestatario potrà sottoscrivere un Contratto che prevede un capitale assicurato pari alla propria quota di mutuo/prestito personale. Ciascun cointestatario dovrà sottoscrivere una Proposta-Certificato.

ART. 5 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente/Assicurato devono essere esatte e complete.

Trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore del Contratto, lo stesso non è contestabile per le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente/Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età del Contraente/Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

ART. 6 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente/Assicurato ha sottoscritto la Proposta-Certificato ed ha versato il primo premio annuo costante.

ART. 7 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 8 "EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA", le prestazioni di cui l'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

La data di decorrenza coincide con le ore 24:

- del giorno di stipulazione del Contratto di mutuo/prestito personale e della data di conclusione del Contratto – in caso di nuovo mutuo/prestito personale -;
- della data di conclusione del Contratto – in caso di mutui/prestiti personali preesistenti -.

Qualora la Proposta-Certificato preveda una data di decorrenza successiva, il Contratto decorrerà dalle ore 24 del giorno previsto. La Società invia al Contraente una Lettera Contrattuale di Conferma, nella quale viene indicata la data di decorrenza del Contratto come conferma dell'entrata in vigore del Contratto.

ART. 8 EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa e, di conseguenza, l'emissione della Lettera Contrattuale di Conferma - che definisce l'accettazione del Contratto da parte della Società ed in cui viene indicata la data di decorrenza – sono in ogni caso subordinate:

- alla sottoscrizione della "DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO", presente nella Proposta-Certificato;

ovvero

- alla sottoscrizione dell'eventuale Questionario Sanitario e/o all'accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato e/o alle dichiarazioni relative alle attività professionali, extra professionali e sportive nei termini previsti al punto 2.1 "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO" che segue. In tali casi l'emissione del Contratto è riservata alla Direzione della Società ed il pagamento del primo premio annuo costante, verrà effettuato qualora la Società abbia comunicato l'accettazione del rischio.

Nel caso in cui dalla documentazione emergano fattori di rischio di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio

ovvero

- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi.

La Società comunicherà al Soggetto Incaricato gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

ART. 9 RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato.

È escluso dalla Garanzia soltanto il decesso del Contraente/Assicurato causato da:

- **dolo del Contraente/Assicurato o dei Beneficiari;**
- **partecipazione attiva del Contraente/Assicurato a delitti dolosi;**
- **partecipazione attiva del Contraente/Assicurato a fatti di guerra**, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente/Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- **incidente di volo**, se il Contraente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- **suicidio**, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza);
- **stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;**
- **esercizio di una delle professioni, sport amatoriali e/o professionali di cui al punto 2.2 "ALLEGATO A" delle Condizioni di Assicurazione.**

In questi casi la Società corrisponde solo l'importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia interessato ad includere nella Garanzia le professioni e gli sport amatoriali e/o professionali di cui al punto 2.2 "ALLEGATO A" la Società si riserva di valutare il rischio derivante dall'esercizio di tali attività professionali e sport amatoriali e/o professionali solo dietro compilazione del "QUESTIONARIO SANITARIO" e degli appositi questionari specifici sulle attività svolte.

PER AIDS

Rimane inoltre convenuto, che qualora il decesso del Contraente/Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

In questo caso la Società corrisponde solo l'importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso.

ART. 10 DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto.

Il recesso libera il Contraente/Assicurato e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto all'origine.

Il Contraente/Assicurato per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato - alla Società al seguente indirizzo:

*Aviva S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano*

ART. 11 DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto può essere stipulato per durate comprese tra 1 e 20 anni.

In caso di nuovo mutuo/prestito personale la durata del Contratto deve coincidere con la durata del mutuo/prestito personale espressa in anni interi, mentre in caso di mutui/prestiti personali preesistenti, la durata contrattuale coincide con gli anni interi residui calcolati dalla data di decorrenza alla ricorrenza annua che coincide o precede la data di scadenza del contratto di mutuo/prestito personale.

Il Contratto si estingue solo nei seguenti casi:

- in caso di esercizio del diritto di recesso;
- in caso di decesso del Contraente/Assicurato;
- in caso di sospensione del pagamento dei premi;
- in caso di anticipata estinzione del mutuo/prestito personale (nel caso il Contraente/Assicurato scelga di annullare il Contratto);
- alla scadenza del Contratto.

ART. 12 LIMITI DI ETÀ

Il presente Contratto prevede che alla data di decorrenza del Contratto l'età del Contraente/Assicurato non sia inferiore a 18 anni e superiore a 74 anni, mentre l'età a scadenza non sia superiore a 75 anni.

ART. 13 PREMIO ANNUO COSTANTE

La prestazione assicurata è garantita previa corresponsione di premi annui costanti anticipati, di cui il primo premio annuo pagato alla data di conclusione del Contratto e gli altri alle successive ricorrenze. Nella Proposta-Certificato viene indicato l'importo del premio annuo da corrispondere.

Il Contraente/Assicurato, corrisponde, per la durata contrattuale prescelta, premi annui di importo costante. I premi devono essere versati in un'unica soluzione annuale.

Il premio annuo è calcolato in annualità anticipate e deve essere corrisposto dal Contraente/Assicurato per tutta la durata contrattuale, in caso contrario il Contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisite dalla Società.

Il premio annuo costante è determinato in base:

- all'importo del capitale assicurato: pari al mutuo/prestito personale richiesto – in caso di nuovo mutuo/prestito personale – o all'importo del debito residuo – in caso di mutui/prestiti personali preesistenti –;
- alla durata contrattuale;
- all'età del Contraente/Assicurato al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato;
- al sesso del Contraente/Assicurato;
- all'attività professionale del Contraente/Assicurato;
- allo stato di salute del Contraente/Assicurato.

Il pagamento del premio annuo viene effettuato mediante addebito automatico sul conto corrente del Contraente.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Al fine di non ostacolare la prosecuzione del rapporto assicurativo in caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente/Assicurato, la Società indica al Contraente/Assicurato possibili diverse modalità di pagamento del premio, quali ad esempio nuova delega RID o bonifico bancario.

ART. 14 RISCATTO, RIDUZIONE E PRESTITI

La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto e di riduzione del Contratto e non prevede la concessione di prestiti.

ART. 15 ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO/PRESTITO PERSONALE

Nel caso di anticipata estinzione del mutuo/prestito personale, o di cessione del Contratto di mutuo, il Contraente/Assicurato potrà scegliere tra:

- mantenere in vigore il Contratto e nel caso di decesso del Contraente/Assicurato il capitale assicurato verrà liquidato ai Beneficiari indicati dallo stesso;

ovvero

- annullare il Contratto dalla data di estinzione del mutuo/prestito personale sospendendo quindi il pagamento dei premi annui.

In nessun caso la Società restituirà una parte dei premi pagati.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato opti per mantenere in vigore il Contratto dovranno essere inviati alla Società, per il tramite del Soggetto Incaricato, i seguenti documenti:

- la Banca dovrà inviare la comunicazione dell'anticipata estinzione del mutuo/prestito personale;
- la Banca ed il Contraente/Assicurato dovranno fornire una dichiarazione sottoscritta da entrambi, rispettivamente di rinuncia al Beneficio irrevocabile e di accettazione della rinuncia;
- la Banca ed il Contraente/Assicurato dovranno inviare la comunicazione, indicante il/i nuovo/i Beneficiario/i.

ART. 16 BENEFICIARI

La Banca è la Beneficiaria irrevocabile designata dal Contraente/Assicurato nella Proposta-Certificato, alla quale liquidare il debito residuo calcolato al momento del decesso.

Nel caso in cui il mutuo/prestito personale sia stato estinto anticipatamente come disciplinato dall'Art. 15 "ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO/PRESTITO PERSONALE", ed il Contraente/Assicurato opti per mantenere in vigore il Contratto, il Contraente/Assicurato comunicherà alla Società, per il tramite del Soggetto Incaricato, il nuovo Beneficiario del Contratto.

ART. 17 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le domande di liquidazione con allegata la documentazione richiesta, devono:

- pervenire alla Società, per il tramite del Soggetto Incaricato, e previa compilazione del Modulo di Richiesta di Liquidazioni fornito dalla stessa;

ovvero

- essere inviate direttamente a Aviva S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia alcun rapporto diretto con la Banca.

Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui i Beneficiari firmano il Modulo di richiesta liquidazione presso la Banca, riportata in calce al Modulo stesso;

oppure

- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente alla Società la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della Società.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione:

- **certificato di morte del Contraente/Assicurato** rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- **certificato medico** indicante la causa del decesso;
- comunicazione documentata della Banca che attesti l'importo del debito residuo, alla data di decesso del Contraente/Assicurato ed, ove possibile, le seguenti informazioni:
 - **l'importo del mutuo/prestito personale alla data di erogazione** – in caso di nuovo mutuo/prestito personale – l'importo del debito residuo alla data di sottoscrizione della Proposta-Certificato – in caso di mutui/prestiti personali preesistenti;
 - **somma delle quote capitale calcolate dalla data del decesso del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale;**

-
- **eventuale rateo di interesse non coperto dal presente Contratto;**
 - **rata di ammortamento, tasso di interesse e periodicità di pagamento della rata, risultante dall'ultimo aggiornamento** che precede o coincide con la data del decesso del Contraente/Assicurato.

Nel caso in cui il mutuo/prestito personale è stato estinto anticipatamente e si è provveduto al cambio di Beneficiario, è necessario anche la seguente documentazione:

- se il Contraente/Assicurato NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio autenticata**, in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Contraente/Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità;
- se il Contraente/Assicurato HA lasciato testamento: **copia autenticata del testamento** e/o verbale di pubblicazione dello stesso ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio autenticata** in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Contraente/Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità;
- **decreto del Giudice Tutelare** che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione fornito dalla Banca e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dalla Banca. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - **copia di un valido documento di identità;**
 - **copia del codice fiscale;**
 - **dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari** con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice CAB, ABI e CIN.

La Società si riserva di chiedere ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione su indicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

ART. 18 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta-Certificato, il Contraente/Assicurato o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 19 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Nel caso in cui nel Contratto di mutuo/prestito personale subentri un diverso soggetto, non è ammessa la possibilità di cessione del presente Contratto. Il Contraente/Assicurato potrà optare se mantenere in vigore il Contratto o annullarlo come regolato dall'Art. 15 "ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO/PRESTITO PERSONALE" che precede.

Il Contraente/Assicurato non può inoltre dare in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

ART. 20 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente/Assicurato o dei Beneficiari ed aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

ART. 21 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente/Assicurato ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 22 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

2.1 CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto viene stipulato senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato - fatto salvo quanto stabilito all'Art. 9 "RISCHIO DI MORTE" delle Condizioni di Assicurazione - nel solo caso in cui egli sottoscriva la "DICHIARAZIONE - presente nella Proposta-Certificato - SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" stesso e il Contratto venga stipulato per capitali assicurati fino a:

- Euro 155.000,00 se il Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età non superiore a 50 anni;
- Euro 104.000,00 se il Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età compresa tra 51 e 60 anni.

La Società, ai fini dell'emissione del Contratto, si riserva di chiedere accertamenti sanitari solo nei seguenti casi:

- se il Contraente/Assicurato non sottoscrive la "DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" presente nella Proposta-Certificato;
- relativamente a capitali caso morte fino a Euro 104.000,00 se il Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età superiore a 60 anni;
- se i capitali assicurati risultano essere superiori ai limiti sopra indicati (rispettivamente Euro 155.000,00 – e Euro 104.000,00 – a seconda dell'età del Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto).

In tali casi l'emissione del Contratto è riservata alla Direzione della Società ed il pagamento del primo premio annuo costante, verrà effettuato qualora la Società abbia comunicato l'accettazione del rischio.

Nel caso in cui dalla documentazione emergano fattori di rischio di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio

ovvero

- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi.

La Società comunicherà al Soggetto Incaricato gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

Indipendentemente dall'età del Contraente/Assicurato e dall'importo di capitale assicurato la Società esclude dalla Garanzia le professioni e gli sport amatoriali e/o professionali di cui al punto 2.2 "ALLEGATO A" delle Condizioni di Assicurazione come sottoscritto nella "DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" contenuta nella Proposta-Certificato.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia interessato ad includere nella Garanzia le professioni e gli sport amatoriali e/o professionali di cui al punto 2.2 "ALLEGATO A" delle Condizioni di Assicurazione la Società si riserva di valutare il rischio derivante dall'esercizio di tali attività professionali e sport amatoriali e/o professionali solo dietro compilazione del "QUESTIONARIO SANITARIO" e degli appositi questionari specifici sulle attività svolte.

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Il Contratto viene assunto dalla Società con modalità diverse a seconda dell'età del Contraente/Assicurato alla data di sottoscrizione della Proposta-Certificato.

Qui di seguito vengono illustrate le diverse modalità di assunzione:

PER ETÀ DELL'ASSICURATO FINO A 50 ANNI COMPRESI:

CAPITALE INIZIALE ASSICURATO	RICHIESTE
fino a Euro 155.000,00	dichiarazione sullo stato di salute del Contraente/Assicurato, presente nella Proposta-Certificato;
Da Euro 155.000,01 a Euro 310.000,00	<ul style="list-style-type: none">• Questionario Sanitario;• Rapporto di visita medica da effettuarsi da parte di un medico fiduciario (su apposito Modulo 09015);• esame completo delle urine;• esami del sangue: Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, Glicemia;• test Anti HIV.
Da Euro 310.000,01 a Euro 517.000,00	<ul style="list-style-type: none">• Questionario Sanitario;• Rapporto di visita medica da effettuarsi da parte di un medico fiduciario (su apposito Modulo 09015);• esame completo delle urine;• ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati;• esami del sangue: Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, Glicemia, Azotemia, Transaminasi, Gamma GT, Fosfatasi alcalina, Bilirubina totale e frazionata, elettroforesi proteica, Emocromo completo con formula, VES, Creatininemia;• test Anti HIV.
Oltre Euro 517.000,00	<ul style="list-style-type: none">• Questionario Sanitario;• Rapporto di visita medica da effettuarsi da parte di un medico fiduciario (su apposito Modulo 09015);• esame completo delle urine;• ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati;• RX torace (2 proiezioni);• Esami del sangue: Azotemia, Glicemia, VES, Creatininemia, Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, Gamma GT, Bilirubinemia totale e frazionata, Fosfatasi alcalina, Emocromo con formula e conta piastrinica, Elettroforesi proteica, PSA (solo per gli uomini), Hbs-Ag, HCV, Transaminasi;• test Anti HIV;• Questionari Finanziari.

PER ETÀ DELL'ASSICURATO DA 51 ANNI A 74 ANNI DA COMPIERE:

CAPITALE INIZIALE ASSICURATO	RICHIESTE
fino a Euro 104.000,00 per età del Contraente/ Assicurato da 51 a 60 anni	<ul style="list-style-type: none">• dichiarazione sullo stato di salute del Contraente/Assicurato, presente nella Proposta-Certificato;
fino a Euro 104.000,00 per età del Contraente/ Assicurato da 61 a 74 anni	<ul style="list-style-type: none">• Questionario Sanitario;• Rapporto di visita medica da effettuarsi da parte di un medico fiduciario (su apposito Modulo 09015);• esame completo delle urine;
Da Euro 104.000,00 a Euro 130.000,00	<ul style="list-style-type: none">• Questionario Sanitario;• Rapporto di visita medica da effettuarsi da parte di un medico fiduciario (su apposito Modulo 09015);• esame completo delle urine;
Da Euro 130.000,01 a Euro 155.000,00	<ul style="list-style-type: none">• Questionario Sanitario;• Rapporto di visita medica da effettuarsi da parte di un medico fiduciario (su apposito Modulo 09015);• esame completo delle urine;• esami del sangue: Glicemia, Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi;• test Anti HIV.
Da Euro 155.000,01 a Euro 517.000,00	<ul style="list-style-type: none">• Questionario Sanitario;• Rapporto di visita medica da effettuarsi da parte di un medico fiduciario (su apposito Modulo 09015);• esame completo delle urine;• ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati;• esami del sangue: Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, Glicemia, Azotemia, Transaminasi, Gamma GT, Fosfatasi alcalina, Bilirubina totale e frazionata, elettroforesi proteica, Emocromo completo con formula, VES, Creatininemia;• test Anti HIV;
Oltre Euro 517.000,00	<ul style="list-style-type: none">• Questionario Sanitario;• Rapporto di visita medica da effettuarsi da parte di un medico fiduciario (su apposito Modulo 09015);• esame completo delle urine;• ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati;• RX torace (2 proiezioni);• Esami del sangue: Azotemia, Glicemia, VES, Creatininemia, Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, Gamma GT, Bilirubinemia totale e frazionata, Fosfatasi alcalina, Emocromo con formula e conta piastrinica, Elettroforesi proteica, PSA (solo per gli uomini), Hbs-Ag, HCV, Transaminasi;• test Anti HIV;• Questionari Finanziari.

2.2 ALLEGATO A:

ELENCO DELLE PROFESSIONI E DEGLI SPORT AMATORIALI E/O PROFESSIONALI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO (da considerarsi esclusi dalla copertura assicurativa)

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia interessato ad includere nella Garanzia le professioni e gli sport amatoriali e/o professionali di cui al presente "ALLEGATO A" la Società si riserva di valutare il rischio derivanti dall'esercizio di tali attività professionali e sport amatoriali e/o professionali solo dietro compilazione del "Questionario Sanitario" e degli appositi questionari specifici sulle attività svolte.

PROFESSIONI

- artisti circensi ed assistenti con mansioni pericolose
- autotrasportatori di materiali pericolosi
- cacciatori o allevatori di animali pericolosi
- chimici e fisici che lavorano con sostanze pericolose e/o esplosive
- collaudatori di veicoli terrestri, marini o aerei, impianti ad alto voltaggio, macchinari pesanti
- corrispondenti esteri e giornalisti in zone di guerra
- elettricisti a contatto con corrente ad alta tensione (superiore a 380 volt)
- guardie del corpo
- militari e polizia con particolari incarichi di sorveglianza, pronto intervento e trasporti valori
- minatori e tecnici che usano materiali esplosivi in cave e/o miniere
- piloti professionisti di linea e militari
- piloti e allievi piloti su veicoli a motore o alianti (voli acrobatici)
- soldati con attività pericolosa con/senza uso di esplosivi
- palombari professionisti con/senza uso di esplosivi
- tecnici addetti alla estrazione petrolifera su mare entro il territorio italiano
- tecnici addetti alla estrazione petrolifera su terra e/o mare nei paesi esteri
- tecnici e produttori di materiali pirotecnici
- vela a livello agonistico/professionale in alto mare o su rotte transoceaniche
- vigili del fuoco con particolari mansioni

SPORT AMATORIALI E/O PROFESSIONALI

- sport di montagna: arrampicate: dal 7° grado
- sport di montagna: arrampicate: su ghiaccio e/o su roccia
- box
- equitazione salto a ostacoli a livello agonistico
- go-cart
- rafting estremo
- rally
- jumping/repelling
- salto dal trampolino con sci o idrosci
- sci acrobatico
- speleologia
- sport aerei (compresi alianti, deltaplani, ultraleggeri, parapendio e assimilabili, paracadutismo)
- sport automobilistici
- sport motociclistici
- sport subacquei: immersioni con autorespiratore, esplorazione relitti, operazioni di soccorso e di recupero
- sport nautici: gare con motoscafi

3. GLOSSARIO

FIN+A (TARIFFA T3VS)

Banca: Sportello che ha concesso il mutuo/prestito personale al Cliente e presso cui è stato stipulato il Contratto;

Beneficiario: persona fisica o giuridica che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato. Date le finalità della Convenzione Assicurativa, il Beneficiario irrevocabile coincide sempre con la Banca che ha concesso il mutuo/prestito personale al proprio Cliente;

Capitale Assicurato: in caso di decesso del Contraente/Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando viene sottoscritta la Proposta-Certificato da parte del Contraente/Assicurato, e viene versato il primo premio annuo costante;

Contraente/Assicurato: persona fisica o giuridica, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi annui costanti alla Società. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita;

Contraente della Convenzione: Bancaperta S.p.A. - agisce in nome e per conto di tutte le Banche del Gruppo Credito Valtellinese -, che sottoscrive la Convenzione Assicurativa con la Società in nome, per conto e nell'interesse dei propri Clienti e propone il Contratto ad essi;

Contratto: Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita del Contraente/Assicurato (decesso del Contraente/Assicurato).

Convenzione Assicurativa: accordo sottoscritto tra la Società - Aviva S.p.A. - e Bancaperta S.p.A. - che agisce in nome e per conto di tutte le Banche del Gruppo Credito Valtellinese -. Tale Convenzione stabilisce le modalità per la stipula, da parte dei Clienti a cui la Banca concede un mutuo/prestito personale, di un'Assicurazione Temporanea a garanzia della restituzione del debito residuo, sulla base delle Condizioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione. L'Estratto di tale Convenzione Assicurativa è allegato al presente Fascicolo Informativo;

Data di decorrenza: data dalla quale decorrono le Garanzie previste dal Contratto ovvero le ore 24 della data di conclusione del Contratto. La data di decorrenza è indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma;

Debito Residuo: somma delle quote capitale calcolate dalla data del decesso del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale;

Durata del Contratto: intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza del Contratto e la sua scadenza, durante il quale è operante la Garanzia ed ha validità il Contratto;

Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;

Mutuo/Prestito Personale: finanziamento erogato dalla Banca che prevede un piano di rimborso del capitale finanziato con il pagamento, alla stessa, di rate secondo uno schema di ammortamento prestabilito;

Premio annuo: importo che il Contraente/Assicurato si impegna a corrispondere alla Società per tutta la durata contrattuale;

Proposta-Certificato: è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione;

Questionario Sanitario: modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita del Contraente/Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il Contratto di assicurazione;

Recesso: diritto del Contraente/Assicurato di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti;

Scadenza: data in cui cessano gli effetti del Contratto.

Società: - Aviva S.p.A. - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente/Assicurato stipula il Contratto di assicurazione;

Soggetto Incaricato (intermediario): Global Assicurazioni S.p.A., Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n.59, 20123 Milano. Le operazioni vengono effettuate tramite il Soggetto Incaricato anche attraverso gli sportelli bancari convenzionati con il Soggetto Incaricato stesso;

Valuta di denominazione: Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Contratto è stipulato in Euro;

4. INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

** Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da AVIVA S.p.A., da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella Proposta-Certificato - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" – sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

AVIVA S.p.A. – Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITÀ D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per

fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

AVIVA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:

Servizio Privacy - AVIVA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email privacy_vita@avivaitalia.it

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali per l'Area Industriale Assicurativa.



Aviva S.p.A.
V.le Abruzzi 94 20131 Milano
www.avivaitalia.it
Tel. +39 02 2775.1
Fax +39 02 2775.204

FIN+A
TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE
A CAPITALE DECRESCENTE
A COPERTURA DEL DEBITO RESIDUO
A PREMIO ANNUO COSTANTE
TARIFFA T3VS

NR. PROPOSTA-CERTIFICATO []

CONTRAENTE / ASSICURATO

COGNOME e NOME

CODICE FISCALE

COMUNE DI NASCITA

DATA DI NASCITA

SESSO

INDIRIZZO

PROVINCIA

CAP

COMUNE

COD. PAESE

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO NR.

DATA EMISSIONE

TIPO DOCUMENTO

ENTE EMITTENTE

LUOGO DI EMISSIONE

PROFESSIONE

ATTIVITA' ECONOMICA:
SOTTOGRUPPO

GRUPPO/RAMO

ATTIVITA' EXTRA-PROFESSIONALI

BENEFICIARIO IRREVOCABILE

BENEFICIARIO IRREVOCABILE IN CASO DI MORTE

LUOGO E DATA

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

PRESTAZIONI

PREMIO ANNUO Euro

CAPITALE INIZIALE ASSICURATO Euro

DECORRENZA

DURATA

ETA' DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo del premio relativo al presente contratto è stato pagato tramite bonifico addebitato sul c/c n° _____ ABI _____ CAB _____ e accreditato sul c/c n° _____ ABI _____ CAB _____ intestato a Global Assicurazioni nella qualità di intermediario autorizzato dalla Società.

Attenzione: nel caso di pagamento del premio mediante mezzi non direttamente indirizzati alla Società ovvero intestati al Soggetto Incaricato, nella Sua qualità di intermediario autorizzato dalla Società, la prova dell'avvenuto pagamento del premio alla Società è rappresentata dalla indicazione dell'importo pagato e dalla apposizione della firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione delle somme e alla raccolta della presente Proposta-Certificato. Il Contraente si impegna a corrispondere i successivi importi, esclusivamente con procedura di addebito automatico sul conto corrente

LUOGO E DATA

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

DICHIARAZIONI

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE/ASSICURATO:

- conferma che tutte le dichiarazioni e risposte contenute nella presente Proposta-Certificato - anche se materialmente scritte da altri - sono complete ed esatte;
- dichiara di essere a conoscenza che la presente Proposta-Certificato è parte integrante del Fascicolo Informativo, della Convenzione Assicurativa e delle eventuali Appendici al Contratto;
- prende atto, con la sottoscrizione della presente Proposta-Certificato ed il pagamento del primo premio annuo costante che il Contratto è concluso e che la Aviva S.p.A. - la Società - si impegna a riconoscere PIENA VALIDITÀ CONTRATTUALE alla stessa, fatti salvi l'ultimo comma dell'ART. 5 "DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" delle Condizioni di Assicurazione ed errori di calcolo che comportino risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa;
- prende atto che la prestazione assicurativa decorre, a partire dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto. La piena efficacia della copertura assicurativa è in ogni caso subordinata:
 - alla sottoscrizione della "DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO", di seguito riportata;
 - *ovvero*
 - alla sottoscrizione dell'eventuale Questionario Sanitario e/o all'accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato e/o alle dichiarazioni relative alle attività professionali, extra professionali e sportive nei termini previsti al punto 2.1 "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione. In tali casi l'emissione del Contratto è riservata alla Direzione della Società ed il pagamento del primo premio annuo costante, verrà effettuato qualora la Società abbia comunicato l'accettazione del rischio;

La Società infine si riserva il diritto, entro trenta giorni dalla conclusione del Contratto - nel caso che dalla documentazione emergano fattori di rischio di rilievo - di rifiutare l'assunzione del rischio o di stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di particolari rischi.

La presente Proposta-Certificato costituisce applicazione alla Convenzione Assicurativa sottoscritta fra Bancaperta S.p.A. - in nome e per conto di tutte le Banche del Gruppo Bancario Credito Valtellinese - e Aviva S.p.A. e garantisce, nei limiti e nei termini previsti dalla predetta Convenzione, il rimborso del debito residuo, in linea capitale, previsto nel piano di ammortamento, relativo al Contratto di mutuo/prestito personale sottoscritto dal Contraente/Assicurato, nel caso di morte del Contraente/Assicurato stesso durante la vigenza del finanziamento.

DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente/Assicurato può recedere dal Contratto individuale entro trenta giorni dalla data di decorrenza indicata nella presente Proposta-Certificato e nella Lettera Contrattuale di Conferma. Il diritto di recesso libera il Contraente/Assicurato e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto. La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente/Assicurato il premio da questi corrisposto

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni di Assicurazione e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice Civile: 1341: Condizioni Generali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - i seguenti articoli e norme:

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Art. 5: Dichiarazioni del Contraente/Assicurato; Art. 6: Conclusione del Contratto; Art. 7: Decorrenza del Contratto; Art. 9: Rischio di Morte; Art. 17: Pagamenti della Società ;

Il Contraente/Assicurato dichiara di AVER LETTO e ACCETTATO quanto riportato in merito alle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO, ai TERMINI DI DECORRENZA al DIRITTO DI RECESSO ed alle DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONE SPECIFICHE sopra indicati.

LUOGO E DATA

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE:

Dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo – redatto secondo le prescrizioni ISVAP e secondo l'Art. 109 del decreto legislativo n. 174 del 17 marzo 1995 – contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazioni, il Glossario e la presente Proposta-Certificato che definiscono il contratto.

LUOGO E DATA

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'interessato (Contraente/Assicurato), preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) – inserita nel Fascicolo Informativo di cui all'articolo 109 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 174 e redatta secondo le prescrizioni ISVAP - acconsente al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati.

LUOGO E DATA

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO (da sottoscrivere solo in caso di compilazione del Questionario Sanitario):

- a) **le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;**
- b) **prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;**
- c) **anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, il Contraente/Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.**

LUOGO E DATA

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

DICHIARAZIONI SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il sottoscritto Contraente/Assicurato dichiara, per l'efficacia della Garanzia e sotto la propria responsabilità personale (a norma degli articoli del Codice Civile 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave e 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave"):

- di essere in buono stato di salute,
- di essere esente da malattie in atto,
- di non aver sofferto di gravi malattie,
- di non aver subito interventi chirurgici che abbiano comportato un ricovero in case di Cura o Ospedali superiore a 10 giorni,
- di non avere subito traumi e/o lesioni accidentali che limitino la sua normale attività funzionale,
- di non avere gravi imperfezioni fisiche o funzionali,
- di non aver mai fatto uso, ai fini non terapeutici, di sostanze allucinogene o stupefacenti,
- di non essere mai risultato positivo ad un test HIV.

Dichiara di assumersi ogni responsabilità per le informazioni riportate nella presente Proposta- Certificato, che sono veritiere e complete. Proscioglie dal segreto tutti i medici nonché gli Enti ed Istituti pubblici o privati, in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardano, autorizzandoli a rilasciare informazioni sul proprio conto alla Compagnia e ad altri Enti a fini assicurativi e riassicurativi.

Dichiara di essere a conoscenza delle esclusioni di cui all'allegato A.

LUOGO E DATA

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato siano interessati ad includere nella garanzia le professioni e gli sport amatoriali e/o professionali di cui al punto 2.2 "Allegato A" delle Condizioni di Assicurazione, la Società si riserva di valutare il rischio derivante dall'esercizio di tali attività professionali e sport amatoriali o professionali solo dietro compilazione del questionario sanitario e degli appositi questionari specifici sulle attività svolte.

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO

Generalità dell'acquirente che ha effettuato la rilevazione dei dati del Contraente/Assicurato ai sensi della Legge luglio 1991 n. 197 (disposizioni urgenti per la lotta al riciclaggio).

Nome e cognome _____

Firma _____

Aviva S.p.A.

La Società ha sede legale e sede sociale in Italia - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989)

Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.) R.E.A. di Milano n. 1284961 Codice Fiscale, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Partita IVA n. 09269930153



Aviva S.p.A.

V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



La Società ha sede legale e sede sociale in Italia - Viale Abruzzi 94 20131 Milano
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.)
R.E.A. di Milano 1284961 Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n. 09269930153



CONVENZIONE ASSICURATIVA

Tra

BANCAPERTA S.p.A.

con sede in Via Ragazzi del 99 – 23100 Sondrio
in seguito denominata per brevità
“Contraente della Convenzione”

e

AVIVA S.p.A.

con sede in Viale Abruzzi 94 - Milano,
in seguito denominata per brevità “Società”

CONDIZIONI PRELIMINARI

1. la Contraente della Convenzione agisce in nome e per conto di tutte le Banche del Gruppo Credito Valtellinese;
2. la Contraente della Convenzione stipula la Convenzione Assicurativa in nome e per conto dei Clienti delle Banche del Gruppo Credito Valtellinese, che hanno ottenuto un mutuo/prestito personale;
3. la Banca del Gruppo Credito Valtellinese concede ai propri Clienti, mutui/prestiti personali di durata compresa tra un minimo di anni uno ed un massimo di venti anni;
4. a tutela del mutuo/prestito personale erogato, i Clienti che hanno ottenuto mutuo/prestito personale dalle Banche del Gruppo Credito Valtellinese, diventano Contraenti/Assicurati, stipulando un'Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a Capitale Decrescente a Copertura del Debito Residuo a premio annuo (Tariffa T2VS);
5. il Contratto di Assicurazione è vincolato a favore delle Banche del Gruppo Credito Valtellinese, costituendo così una Garanzia per la copertura del debito residuo;
6. i Clienti che hanno ottenuto un mutuo/prestito personale dalle Banche del Gruppo Credito Valtellinese diventano in tal modo i Contraenti/Assicurati, cioè le persone sulla cui vita è stipulata l'Assicurazione Temporanea;
7. a disposizione dei Contraenti/Assicurati, sia presso la Sede della Società, che presso la Sede della Contraente della Convenzione, è depositato il Testo Contrattuale.

LA CONVENZIONE ASSICURATIVA

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA

La Convenzione Assicurativa ha per oggetto la stipula di un Contratto - riservato ai Clienti che hanno richiesto ed ottenuto un mutuo/prestito personale dalle Banche del Gruppo Credito Valtellinese - che tuteli la Banca del Gruppo Credito Valtellinese stessa, in caso di premorienza del Contraente/Assicurato nel corso della durata del mutuo/prestito personale, garantendo la copertura del debito residuo.

La presente Convenzione è valida anche per i Contratti di mutuo/prestito personale sottoscritti antecedentemente alla stipula della Convenzione assicurativa.

Il Contratto è costituito da un'Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a Capitale Decrescente a Copertura del Debito Residuo a premio annuo costante.

La Convenzione Assicurativa viene stipulata dalla Contraente della Convenzione, - che agisce in nome e per conto di tutte le Banche del Gruppo Credito Valtellinese - in nome, per conto e nell'interesse dei Clienti che hanno ottenuto un mutuo/prestito personale dalle Banche del Gruppo Credito Valtellinese, i quali, con la sottoscrizione della Proposta-Certificato, diventano Contraenti/Assicurati.

Le Proposte-Certificato pervenute alla Direzione della Società saranno assunte dalla stessa a proprio carico alle Condizioni e nei termini indicati al punto 2.1 "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione.

ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha effetto a partire dal 31 marzo 2002 per la durata di anni due. Si intenderà di volta in volta tacitamente rinnovata per il periodo di un anno, salvo disdetta data da una delle Parti, con preavviso di almeno tre mesi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla data di ricorrenza annuale della Convenzione. Resta inteso che in caso di disdetta, le posizioni acquisite a tale data rimarranno regolarmente in vigore alle Condizioni della presente Convenzione, fino alla naturale scadenza del Contratto, pattuita all'atto di sottoscrizione della Proposta-Certificato.

ART. 3 DISDETTA PER SINISTROSITÀ

La Società ha facoltà di disdire, in qualsiasi momento, la Convenzione qualora il rapporto tecnico tra sinistri e la totalità dei premi annui costanti di competenza incassati, risulti essere alterato in maniera tale da non poter essere ripristinato con un aumento dei tassi di premio indicati all'Art. 9 "PREMIO ANNUO COSTANTE" della Convenzione.

La disdetta dovrà esse inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento di ritorno, ed avrà effetto trascorsi tre mesi dalla comunicazione.

Resta espressamente convenuto che le posizioni assunte entro tale data rimarranno in vigore fino alla scadenza originaria pattuita all'atto di sottoscrizione della Proposta-Certificato.

ART. 4 CONTRAENTI/ASSICURATI

Saranno ammessi a partecipare alla Convenzione Assicurativa tutti i Clienti delle Banche del Gruppo Credito Valtellinese che rispondano ai seguenti requisiti:

- abbiano richiesto ed ottenuto la concessione di un mutuo/prestito personale in qualità di intestatario o di cointestatario;
- abbiano, alla data di richiesta del mutuo/prestito personale, un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 74, mentre alla data di scadenza del Piano di ammortamento del mutuo/prestito personale, un'età non superiore a 75 anni;
- abbiano aderito alla Convenzione Assicurativa sottoscrivendo la Proposta-Certificato, che attesta la stipulazione del Contratto e con la quale si dà corso alla posizione assicurativa del Contraente/Assicurato.

Nel caso in cui il mutuo/prestito personale sia intestato a più persone ogni cointestatario dovrà sottoscrivere un Contratto per la propria quota di mutuo/prestito personale.

Nel caso in cui il mutuo/prestito personale sia già in corso verrà preso in considerazione solo il debito residuo del mutuo/prestito personale.

ART. 5 CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto viene stipulato senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato secondo quanto stabilito dall'Art. 6 "CONCLUSIONE DEL CONTRATTO" ed all'Art. 7 "DECORRENZA DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione - fatto salve le limitazioni previste dall'Art. 9 "RISCHIO DI MORTE".

In ogni caso la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni di carattere sanitario relative al Contraente/Assicurato, di stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio - che prevedono l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di particolari rischi - o di rifiutare il rischio.

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO

La durata minima del Contratto si intende stabilita in anni uno, mentre quella massima in venti anni.

Per i mutui/prestiti personali di nuova emissione: la durata contrattuale coincide con la durata del mutuo/prestito personale espressa in anni interi. Qualora la durata del mutuo/prestito personale non sia in anni interi, la durata contrattuale coincide con la durata del mutuo/prestito personale espressa in anni interi.

Per mutui/prestiti personali già in corso: la durata contrattuale coincide con la durata residua del mutuo/prestito personale espressa in anni interi calcolati dalla data di decorrenza alla ricorrenza annua che coincide o precede la data di scadenza del mutuo/prestito personale. Il Contratto si estingue solo nei seguenti casi:

- morte del Contraente/Assicurato;
- anticipata estinzione del mutuo/prestito personale;
- scadenza del Contratto;
- interruzione del pagamento dei premi.

ART. 7 BENEFICIARI - SOMMA LIQUIDABILE IN CASO DI MORTE

In caso di morte del Contraente/Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società liquida alla Banca del Gruppo Credito Valtellinese, quale Beneficiaria irrevocabile, il debito residuo calcolato con le modalità indicate all'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione.

Nel caso in cui il mutuo/prestito personale sia stato estinto anticipatamente, come disciplinato dall'Art. 15 "ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO/PRESTITO PERSONALE" ed il Contraente/Assicurato opti per mantenere in vigore il Contratto, il Contraente/Assicurato comunicherà alla Società, per il tramite della Soggetta Incaricata, il nuovo Beneficiario del Contratto.

La Società si impegna a liquidare le somme dovute, entro 30 giorni dalla data di presentazione dei documenti indicati all'Art. 17 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" delle Condizioni di Assicurazione.

ART. 8 DECORRENZA DEL CONTRATTO

La copertura assicurativa - decorrenza del Contratto - entra in vigore alle ore 24 del giorno di sottoscrizione della Proposta-Certificato, alle condizioni indicate all'Art. 6 "CONCLUSIONE DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione.

Per i mutui/prestiti personale di nuova emissione: la data di sottoscrizione della Proposta-Certificato e di pagamento del primo premio annuo coincide con la data di stipulazione del mutuo/prestito personale.

Per i mutui/prestiti personale già in corso: la data di sottoscrizione della Proposta-Certificato e di pagamento del primo premio annuo non coincide con la data di stipulazione del mutuo/prestito personale.

ART. 9 PREMIO ANNUO COSTANTE

Il premio annuo da corrispondere a fronte della Garanzia prevista dal Contratto, di cui all'Art. 13 "PAGAMENTO DEL PREMIO ANNUO COSTANTE" delle Condizioni di Assicurazione, è determinato in base:

- al capitale assicurato;
- alla durata contrattuale;
- all'età di ingresso del Contraente/Assicurato;
- al sesso del Contraente/Assicurato.

Si precisa che per il calcolo del premio dovuto, l'età all'ingresso dell'Assicurato, ai fini assicurativi, è quel-

la calcolata alla data di decorrenza indicata nella Proposta-Certificato; nel caso mancassero meno di sei mesi dalla data di decorrenza al prossimo compleanno, l'età, ai fini assicurativi, verrà aumentata di un anno.

ART. 10 ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO/PRESTITO PERSONALE

Nel caso di anticipata estinzione del mutuo/prestito personale, o di cessione del Contratto di mutuo, il Contraente/Assicurato potrà scegliere tra:

- mantenere in vigore il Contratto e nel caso di decesso del Contraente/Assicurato il capitale assicurato verrà liquidato ai Beneficiari indicati dallo stesso;
- ovvero
- annullare il Contratto dalla data di estinzione del mutuo/prestito personale sospendendo quindi il pagamento dei premi annui.

In nessun caso la Società restituirà una parte dei premi pagati.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato opti per mantenere in vigore il Contratto dovranno essere inviati alla Società, per il tramite del Soggetto Incaricato, i seguenti documenti:

- la Banca del Gruppo Credito Valtellinese dovrà inviare la comunicazione dell'anticipata estinzione del mutuo/prestito personale;
- la Banca del Gruppo Credito Valtellinese ed il Contraente/Assicurato dovranno fornire rispettivamente una dichiarazione sottoscritta, di rinuncia al Beneficio irrevocabile e di accettazione della rinuncia;
- la Banca del Gruppo Credito Valtellinese ed il Contraente/Assicurato dovranno inviare la comunicazione, indicante il/i nuovo/i Beneficiario/i.

ART. 11 DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere comunicato entro 5 giorni - o non appena possibile - dal verificarsi del decesso ad opera degli eredi del Contraente/Assicurato in base alle seguenti modalità:

- alla Società mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- previa compilazione del Modulo di Richiesta di Liquidazione tramite il Soggetto Incaricato.

Alla denuncia deve essere allegata la documentazione indicata all'Art. 17 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" delle Condizioni di Assicurazione.

La Banca del Gruppo Credito Valtellinese, una volta in possesso della documentazione, comunica alla Società, per il tramite del Soggetto Incaricato, il capitale pari al debito residuo al momento del decesso.

ART. 12 RIFERIMENTI ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella Convenzione Assicurativa, si fa riferimento alle Condizioni di Assicurazione, che formano parte integrante del presente Contratto.

Le Clausole della presente Convenzione prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione.

Ogni modifica alla presente Convenzione e relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, deve essere pattuita per iscritto, pena la nullità della presente Convenzione Assicurativa e del Contratto.

La Contraente della Convenzione e quindi tutte le Banche del Gruppo Credito Valtellinese e il Contraente/Assicurato:

- sono a conoscenza delle Condizioni della Convenzione Assicurativa e delle Condizioni di Assicurazione;
- accettano in ogni loro parte e approvano espressamente, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i sotto indicati articoli delle Condizioni di Assicurazione:

ART. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ;

ART. 3 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO;

ART. 5 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

ART. 6 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO;

ART. 7 DECORRENZA DEL CONTRATTO;

ART. 9 RISCHIO DI MORTE;

ART. 10 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE;

ART. 12 LIMITI DI ETÀ;
ART. 13 PREMIO ANNUO COSTANTE;
ART. 14 RISCATTI, RIDUZIONE E PRESTITI;
ART. 17 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ;
ART. 22 FORO COMPETENTE.

La presente Convenzione Assicurativa è parte integrante e prevale sulle Condizioni di Assicurazione che seguono.

Milano, 31 marzo 2002

